

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 84 DEL 04-11-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA PROGRAMMA DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI POST SISMA 2016 AI SENSI DELL'ART.57 DEL D.L. 104/2020 CONVERTITO IN LEGGE 126/2020.-

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

POMPEI MATTEO	Sindaco	P
ABBATI PIER-NICOLA	Asses.-Vice Sindaco	A
CARASSAI VALENTINA	Assessore	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

1-che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sono stati colpiti a partire dal 24 agosto 2016, da gravi eventi sismici che hanno determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

2-che i fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane e considerevoli danni alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle attività economiche;

RICHIAMATO l'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

RILEVATO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO:

- che con decreto in data 08.05.2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017;
- che il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi da raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs.150/2009);

- che la programmazione dei fabbisogni trova il suo sbocco naturale nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- che, previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le Amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- che in conformità a quanto disposto dall'articolo 88 e segg. del d.lgs. n. 267 e dall'articolo 16, c. 1, lett. a-bis del d.lgs. n. 165/2001, il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- che il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- che il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*", nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 33/2013, contenente "*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*", unitamente al conto annuale del personale;

RILEVATO:

- che il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale riguardo alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- che al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "*dotazione organica*" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma

anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;

- che l'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, ha abrogato la lettera a) all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo della riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- che per gli Enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013;
- che nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli Enti potranno rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, modificato dall'articolo 1, comma 853, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che innova profondamente il quadro normativo in materia di assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale;

PRESO ATTO:

1- che in data 17.03.2020, è stato emanato il relativo decreto interministeriale, attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34/2019, che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

2- che in data 11 settembre 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto;

RILEVATO che il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, il quale dispone:

- ✓ comma 3 che: “Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal [(1° novembre 2020)], le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, [(del sisma del 2012)] e del sisma del 2016, [(nonché' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229)], in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
- ✓ 3-bis. “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
- ✓ 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, per il calcolo del valore di soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

CONSIDERATO che questo Ente, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale*

di cui all'articolo 4, comma 3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

ATTESO che, in ragione delle sopra richiamate disposizioni, sono state assegnate al Comune di Monte San Martino da parte dell'USR – Regione Marche – Sisma 2016, n. 3 (tre) unità di personale, con le quali sono stati costituiti altrettanti rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato;

RILEVATO che la struttura organizzativa dell'Ente, costituita da n. 3 unità di personale in servizio a tempo indeterminato, è coerente con un Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ma non è funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

CONSIDERATO che le assunzioni a tempo indeterminato che l'Ente intende effettuare ai sensi dei commi 3, 3bis e 3 *septies* del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi della stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato da effettuare con le procedure e le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e due dell'articolo

33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; in particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de quo"

VISTI i prospetti di modifica al programma del fabbisogno di personale 2020/2022 per gli adempimenti post-sisma 2016, contenenti il personale in servizio che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 (in **Allegato A**), e il personale in servizio che non ha ancora maturato i requisiti di legge per la stabilizzazione (in **Allegato B**);

RILEVATO la spesa prevista per il personale che ha maturato i requisiti di legge per la stabilizzazione è totale carico del fondo di cui al citato articolo 57, comma 3bis del D.L. 104/2020, e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo trentatré del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente, ai sensi del successivo comma 3-septies del richiamato art. 57;

ATTESO che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane comunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

RITENUTO, a fini previsionali, che il piano triennale del fabbisogno del personale costituisce il presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al citato comma 3bis dell'articolo 57 del D.L. 104/2020, necessario per procedere all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017;

RITENUTO, alla luce di quanto motivato e dedotto, di rideterminare il fabbisogno del personale per gli anni 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'articolo 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando le

assunzioni di cui alle Tabelle allegate A e B, riferite al personale assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha maturato **(Allegato A)** e che maturerà **(Allegato B)**, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 75/2017;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale nel triennio 2020/2022, modificata con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 23/05/2020, entrambe esecutive ai sensi di legge;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di procedere ad una nuova modifica della programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022, funzionale alla stabilizzazione del personale in servizio per gli adempimenti post- sima 2016;

VISTA l'articolo 91, 1[^] comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa;

CONSIDERATO:

- che il Comune ha una popolazione di n. 705 unità, con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'articolo 263, comma 2, del TUEL, come indicato nel DM 10 aprile 2017;
- che per l'anno 2020 è stato osservato, in sede di riequilibrio il pareggio di bilancio;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi dell'articolo 1, comma 723, lettera E), della legge 208/2015;
- che l'Amministrazione Comunale ha adottato il piano delle azioni positive di cui all'articolo 48 del d.lgs. 198/2016;
- che è stato osservato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti di gestione, e dell'invio alla BDAP, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. 113 del 2016;

- che non è stato richiesto da parte dei creditori il rilascio della certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 185/2008;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/07/2020, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10/07/2020, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 39, commi 1, 19 e 20, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche, contenente disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge 448/2001, in particolare l'articolo 19, comma 8, il quale riguardo la programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO l'articolo 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557, contenente disposizioni in materia di spesa per il personale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista il d.lgs. del 28 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO, per quanto rappresentato e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione della modifica del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, riguardo alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

RILEVATO:

- che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020*, o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- che l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;
- che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Amministrativa riguardo alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica la programma del fabbisogno di personale che qui si hanno per ripetute e trascritte, e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi a seguito della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, **la modifica al programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2021-2022**, funzionale alle stabilizzazioni previste dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020.

2. DI CONFERMARE le restanti determinazioni assunte nel programma del fabbisogno 2020/2022;

3. DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per farne parte integrante, il prospetto contenente l'indicazione del personale in servizio **che ha maturato il requisito per la stabilizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75 del 2017 (in Allegato A), e il restante personale in servizio che non ha maturato il necessario requisito (in Allegato B.)**

4. DI DARE ATTO che le stabilizzazioni saranno effettuate nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge, a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro.

5. DI PRECISARE che, qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano, ne sarà presentato un nuovo che definirà il nuovo quadro delle esigenze in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente.

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 32 della legge 69 del 2009.

7. DI DARE MANDATO all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma assunzioni, e di procedere in conformità a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020.

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

9. DI DARE ATTO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2020.2022.

10. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame.

11. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Revisore dei conti per l'acquisizione del parere di competenza, dando atto che l'onere della spesa sarà assunto a carico dello Stato.

12. DI DEMANDARE al Sindaco – nella veste di legale rappresentante – la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica - dell'istanza prevista dall'articolo 57, comma 3bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel termine ultimo del 12 novembre 2020.

13. DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 3871

li, 09-11-20

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 09/11/2020

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 04/11/2020

[] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal 09-11-20 al senza reclami;

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE